



ROMA CAPITALE

Dipartimento Tutela Ambientale Protezione Civile	
26 MAR. 2014	
Prot. QL	20691

ROMA CAPITALE
 SEGRETARIATO-DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE
 23 MAR 2014
 5993

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 46 del 28 MAR. 2014

IL SINDACO

Oggetto:

Provvedimenti per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico: limitazione della circolazione veicolare all'interno della Z.T.L. Anello Ferroviario.

VISTO

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
 TUTELA DAGLI INQUINAMENTI
 ANALISI E MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI

VISTO

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
 RIFIUTI, RISANAMENTI E
 TUTELA DAGLI INQUINAMENTI
 DOTT.SSA LUISA MASSIMANI

VISTO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
 AVV. GAETANO ALTAMURA

VISTO

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE,
 AGROALIMENTARE E RIFIUTI
 ING. STELLA MARINO

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. LIDORIO IUDICELLO

Premesso

che, con Decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

che il D.Lgs n. 155/2010, all'art. 1, comma 5, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono, tra le altre istituzioni, anche agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;

che, con deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, in attuazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 351/99, pubblicato nel S.O. n. 60 al BUR n.11 del 20.03.2010;

che, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 242 del 19/07/2011, sono stati approvati una serie di provvedimenti per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico di tipo sia permanenti che programmati nonché il Piano di Intervento Operativo per l'adozione di interventi emergenziali;

considerato che il Piano Generale del Traffico Urbano, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 28/06/1999, ha individuato quattro fasce della città a diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico, con maggiore pericolosità per le aree più centrali;

che l'art.11, comma 3, del D.Lgs. n. 155/10 e l'art. 25 delle Norme di Attuazione del suddetto Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, inerenti la facoltà dei Comuni di limitare la circolazione veicolare nei centri abitati per motivi connessi all'inquinamento atmosferico;

che la deliberazione di G.C. n. 242/2011 prevede l'adozione, a partire dal 1 novembre 2012, del provvedimento inerente l'estensione del divieto permanente di accesso e circolazione, all'interno della ZTL "Anello Ferroviario", ai seguenti veicoli a motore endotermico: autoveicoli alimentati a benzina "Euro 1", autoveicoli alimentati a gasolio "Euro 2", ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi "Euro 1";

che, nelle more dell'aggiornamento, da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, della segnaletica stradale, posta al confine dell'Anello Ferroviario, è stata conferita esecuzione a quanto disposto con deliberazione di Giunta Capitolina n.242/2011 facendo ricorso allo strumento dell'Ordinanza Sindacale, in luogo dell'ordinario strumento della determinazione dirigenziale che presuppone - a sua volta - l'adeguamento della segnaletica;

che a tal fine è stata nel tempo adottata l'Ordinanza sindacale n. 240 del 25/10/2012 con si dava applicazione a quanto disposto nella suddetta Deliberazione di G.C. n. 242/2011;

che l'aggiornamento della suddetta segnaletica era subordinato anche alla eventuale ridefinizione dei confini della zona Anello Ferroviario nell'ambito del nuovo Piano Generale del Traffico Urbano i cui lavori erano allora avviati dal dipartimento preposto;

che, per le stesse motivazioni sopradescritte, successivamente, si è reso, quindi, necessario rinnovare la suddetta Ordinanza n. 240/2012 con l'emanazione dell'Ordinanza sindacale n. 243 del 31 ottobre 2013, con cui si è recepito, inoltre, quanto indicato nella Memoria di Giunta Capitolina del 25 ottobre 2013, tra l'altro, in materia di deroghe per alcune categorie veicolari;

che è ancora in corso di ultimazione l'iter di approvazione del nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) documento preposto, peraltro, alla definizione di strategie congiunte relative alla prevenzione e al contenimento dell'inquinamento atmosferico da applicare all'interno delle diverse zone indicate dal PGTU stesso, tra cui l'Anello Ferroviario (preso a riferimento dal presente provvedimento) e la Fascia Verde;

che, peraltro, è necessario, per le misure permanenti nell'ambito della ZTL "Anello Ferroviario" attualmente in vigore, provvedere nel prossimo futuro a sostituire con un unico atto le deliberazioni di Giunta Comunale, che si sono progressivamente stratificate nel corso degli anni, contemplando anche le eventuali misure previste nel nuovo PGTU;

che la formulazione di un atto unico consentirà di apportare, oltre ad una semplificazione, anche una armonizzazione ed omogeneizzazione tra i diversi provvedimenti consolidatisi nel tempo, superando le difformità che apportano difficoltà interpretative e, conseguentemente, garantendo una maggiore chiarezza e efficacia della comunicazione, accrescendo la consapevolezza e l'osservanza da parte della cittadinanza;

che l'adozione del suddetto atto è subordinata all'adeguamento della segnaletica, posta al confine dell'Anello Ferroviario, da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti, conseguentemente all'approvazione del nuovo PGTU;

che, nelle more dell'adeguamento della suddetta segnaletica, l'adozione del presente provvedimento, è volta al contenimento dell'inquinamento atmosferico, di cui alla D.G.C. n. 242/2011 risulta di natura contingibile ed urgente;

considerato che nel territorio di Roma Capitale il traffico veicolare costituisce una delle principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici;

constatato che per il materiale particolato (PM10) si registra ancora un numero di superamenti (riferito all'anno civile) del valore limite giornaliero superiore a quello tollerato dalle norme vigenti e, per il biossido di azoto (NO₂), superamenti di entrambi i limiti, riferiti sia alla media annuale che al numero massimo di superamenti annui della media oraria, previsti dalle stesse normative;

atteso che, come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) sono attribuibili all'elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e si manifestano in effetti sanitari sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;

considerato, altresì, che i soggetti particolarmente a rischio per l'esposizione ad alte concentrazioni di polveri inalabili (PM10) e di biossido di azoto (NO₂), per quanto premesso, potrebbero essere bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni;

tenuto conto, altresì, del più generale dovere di informazione verso la cittadinanza in ordine ai fenomeni di inquinamento, statuito dalla normativa ambientale a partire dalla Legge n. 349/86 istitutiva del Ministero dell'Ambiente, dal Decreto Legislativo n. 195/2005 di recepimento della direttiva 2003/4/CEE, e, da ultimo, dal Decreto legislativo n. 155/2010;

tenuto conto che le disposizioni che il Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive;

Visto l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833;

Visto l'art. 14 della L. 8/7/1986 n. 349;

Visto il decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;

Visti gli artt. 13, 50 e 54 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo n. 155 del 13/8/2010 e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 01/08/2003;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 217 del 18/05/2012;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 66 del 10/12/2009;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 28/06/1999;

Viste le deliberazioni di Giunta comunale nn. 790/2001; 797/2002, 615/2006, 185/2007, 562/2007 e 242/2011;
Visto l'art. 24 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7/03/2013;

vista la Memoria "Provvedimenti per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico: limitazione permanente del traffico veicolare rispettivamente all'interno della ZTL Anello Ferroviario", discussa nella seduta del 19/03/2014, con la quale la Giunta Capitolina si è dichiarata favorevole al rinnovo, a partire dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015, dei contenuti dell'Ordinanza sindacale n. 243 del 31/10/2013, comprese le deroghe alle categorie veicolari, ad esclusione della deroga di cui al punto 1 riguardante "i ciclomotori e motoveicoli a due ruote Euro 1, dotati di motore a 4 tempi il cui conducente risulti residente nella ZTL Anello Ferroviario";

in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 242 del 19/07/2011 inerente "Provvedimenti per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico: interventi permanenti, interventi programmati e Piano di Intervento Operativo per l'adozione di interventi emergenziali";

ORDINA

DAL 1° APRILE 2014 al 31 MARZO 2015;

FERMO RESTANDO quanto disciplinato in termini di CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI DI CUI alle D.G.C. nn. 790/2001 - 797/2002 - 615/2006 - 185/2007 - 562/2007 (autoveicoli benzina Euro 0; autoveicoli diesel Euro 0 - 1; ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote 2 e 4 tempi Euro 0),

il divieto di accesso e circolazione all'interno della "ZTL ANELLO FERROVIARIO" del P.G.T.U. (definita nell'Allegato I), **dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dal lunedì al venerdì** (ad esclusione del sabato, della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali) alle seguenti tipologie di veicoli:

- autoveicoli alimentati a **benzina "EURO 1"** (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 94/12/CEE e successive, oppure alla Direttiva 96/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 91/542/CEE - Fase I e successive);
- autoveicoli alimentati a **gasolio "EURO 2"** (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CEE - Riga A e successive);
- ciclomotori e motoveicoli **"EURO 1"**, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE - fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE - fase A e successive).

Dal suddetto divieto di circolazione veicolare sono derogate le seguenti categorie:

1. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;
2. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale, e il pronto intervento per acqua, luce, gas telefono ed impianti per la regolazione del traffico, e al trasporto salme;
3. trasporto collettivo pubblico;
4. veicoli alimentati a metano e a GPL;
5. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
6. trasporto di partecipanti a cortei funebri adeguatamente motivato;

7. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
8. trasporto dei medici in servizio di emergenza, adeguatamente motivato, purché muniti di contrassegno dell'Ordine dei medici.

I precetti di cui alla presente ordinanza hanno validità anche in assenza di segnaletica stradale, attesa la natura contingibile ed urgente degli stessi, per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.

Dovrà inoltre essere garantita idonea informazione alla cittadinanza, oltreché attraverso i citati mezzi di informazione, anche attraverso il sito istituzionale di Roma Capitale

Il Comando di Polizia Locale Roma Capitale ed i Comandi di Polizia Stradale sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, della esecuzione del presente provvedimento, fermo restando il perseguimento delle violazioni da parte di tutti gli altri Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato.



IL SINDACO

PROF. IGNAZIO R. MARINO

ALLEGATO I

**Il presente Allegato costituisce parte integrante del Provvedimento di che trattasi.
Confini "Anello ferroviario"**

La Z.T.L. "Anello Ferroviario" di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999, con cui è stato adottato, ai sensi del Codice della strada, il Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.), comprende l'area perimetrata dalle strade di confine, non soggette alla limitazione della circolazione di cui al presente provvedimento, come di seguito elencate:

Piazzale Maresciallo Giardino - Circonvallazione Clodia - Piazzale Clodio - Circonvallazione Clodia - Circonvallazione Trionfale - Piazzale degli Eroi - Via Cipro - Via M. Bragadin - Via Angelo Emo - Via Anastasio II - Piazza Pio XI - Via Satolli - Via F. Bernardini - Via Leone XIII - Via Piccolomini - Via di Villa Betania - Via Aurelia Antica - Via Leone XIII - Piazzetta del Bel Respiro - Via O. Gasparri - Circonvallazione Gianicolense - Piazza San Giovanni di Dio - Circonvallazione Gianicolense - Largo Ravizza - Circonvallazione Gianicolense - Piazzale Dunant - Circonvallazione Gianicolense - Piazza F. Biondo - Via degli Orti di Cesare - Via E. Rolli - Via Stradivari - Ponte Testaccio - Largo G.B. Marzi - Via A. Manuzio - Via B. Franklin - Via Galvani - Largo M. Gelsomini - Via Marmorata - Piazzale Porta San Paolo - Piazzale Ostiense - Viale Marco Polo - Via Roncinotto - Via Beccari - Via Cristoforo Colombo - Viale di Porta Ardeatina - Viale delle Mura Latine (tratto) - Via Talamone - Via Latina (tratto) - Piazza Galeria - Via Acaia - Piazza Armenia - Via Britannia - Piazza Tuscolo - Via Magna Grecia (tratto) - Via Gabi - Via Cerveteri - Piazza Re di Roma - Via Aosta - Via Monza - Via Nola - Viale Castrense (tratto di Via Casilina compreso tra il sovrappasso e Ponte Casilino si intende incluso nella ZTL) - Sopraelevata - Largo S. Passamonti - Circonvallazione Tiburtina - Piazzale della Stazione Tiburtina - Circonvallazione Nomentana - Via Tembien - Viale Etiopia - Piazza Addis Abeba - Viale Etiopia - Piazza Gondar - Viale Somalia (tratto fino rampa tangenziale) - Circonvallazione Salaria - Via Catalani (Largo Vessella) - Via del Foro Italico (tratto) - Strada golenale di collegamento tra Via Baiardo e Viale di Tor di Quinto (strada adiacenza ciclabile) - Viale di Tor di Quinto (tratto) - Via Capoprati - Piazzale Maresciallo Giardino.